

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4438 del 26/09/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 e DGR 201/2016. SOCIETÀ HERA SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BOLOGNA, VIA BERTI PICCHAT N. 2/4, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CENTO LOC. ALBERONE E BUONACOMPRA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4564 del 26/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 29134/2018/fd

(codice agglomerati: Buonacompria AFE0197 – Alberone di Cento AFE0032)

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – DGR 201/2016. Società HERA spa con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICCHAT N. 2/4, ed impianto nel Comune di CENTO LOC. ALBERONE E BUONACOMPRIA. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE**.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda in data 26/09/2018, assunta al P.G. di ARPAE il 27/09/2018 con il n. 11432, presentata dalla Società HERA SPA, nella persona di SCARCELLA GIANNICOLA in qualità di Procuratore Speciale, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICCHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di CENTO LOC. ALBERONE E BUONACOMPRIA, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di raccolta e depurazione acque reflue urbane, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi: scarichi;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

Considerato che, la ditta HERA spa presenta domanda unica di AUA per due agglomerati di Alberone e Buonacompria del Comune di Cento, in quanto il progetto di adeguamento prevede la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dei due agglomerati sopramenzionati, con conseguente accorpamento degli stessi.

Considerato che, lo scarico della fossa Imhoff di Alberone e lo scarico relativo all'agglomerato di Buonacompra non risultano adeguati;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

Vista altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la D.G.R. del 22 febbraio 2016 n. 201, di Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane", contenente tra

l'altro le tempistiche di redazione dei progetti definitivi e di realizzazione degli interventi di adeguamento, che dovranno essere approvate da ATERSIR;

Visto il programma ATERSIR approvato dal Consiglio d'Ambito in data 19 dicembre 2016, con il quale tra l'altro, è stato aggiornato, il Programma degli interventi dei piani precedentemente approvati, che prevede la realizzazione del collegamento degli scarichi degli agglomerati di Alberone e Buonacompra al nuovo depuratore in via di realizzazione in zona Buonacompra, entro la fine del 2021;

Vista la dichiarazione della ditta di rispetto dei valori di immissione di rumore, in quanto la messa in funzione delle sorgenti sonore previste per l'esercizio dell'attività, non produrrà il superamento dei valori di emissione e di immissione di rumore previsti dalla normativa vigente.

Vista la nota della ditta Hera spa, in data 07/03/2019 con prot. n. 24933, assunta al P.G. di ARPAE il 07/03/2019 con il n. 37684, con cui trasmetteva le integrazioni richieste da ARPAE di Ferrara.

Vista la nota della ditta Hera spa, in data 26/08/2019 con prot. n. 81773, assunta al P.G. di ARPAE il 26/08/2019 con il n. 131821, con cui trasmetteva delle integrazioni in merito alla domanda di AUA per gli agglomerati di Alberone e Buonacompra, per la matrice rumore.

Vista la nota del Servizio Ambiente del Comune di Cento, in data 16/09/2019, assunta al P.G. di ARPAE il 25/09/2019 con il n. 147417, con cui, vista la comunicazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore previsti dalla norma e dalla classificazione acustica comunale adottata, esprime parere favorevole.

Considerato che l'agglomerato di Alberone è servito da una popolazione di circa 921 abitanti e che l'agglomerato di Buonacompra è servito da una popolazione di circa 440 abitanti, con scarichi esistenti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.

Dato atto che l'intervento previsto, dal programma ATERSIR, per l'adeguamento degli scarichi degli agglomerati di Alberone e Buonacompra, prevede la realizzazione degli interventi atti ad eliminare gli scarichi non adeguati, tramite l'eliminazione dell'esistente fossa imhoff di Alberone e lo scarico non

depurato di Buonacompra, e il convogliamento dei reflui al nuovo depuratore in via di realizzazione in zona Buonacompra in Comune di Cento.

Verificato che, l'intervento proposto rientra nei progetti previsti dalla D.G.R. n. 201/2016 "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane", con priorità 1A nella tab. 4 degli agglomerati di consistenza compresa tra i 200 e i 1.999 AE.

Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento.

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale.

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13.

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale.

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018.

Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019.

Dato atto che la Ditta HERA spa, con nota inviata via PEC in data 09/07/2019 con prot. n. 67241, acquisita al Prot. di ARPAE n. PG/2019/118125 del 09/07/2019, ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva relativa

all'assolvimento dell'imposta di bollo, apposta per il rilascio dell'AUA relativa agli scarichi degli agglomerati di Buonacompra e di Alberone di Cento, conservando la marca da bollo numero identificativo 01180665497515 del 30/01/2019, assieme al presente atto.

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Società HERA SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4, codice fiscale n. 04245520376 per l'esercizio dell'attività RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO a servizio degli agglomerati in COMUNE DI CENTO LOC. ALBERONE (**codice agglomerato AFE0032**) e LOC. BUONACOMPRA (**codice agglomerato AFE0197**) .

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati sono:

- vasca imhoff di Alberone, via Ghisellini, in uscita dal sistema di trattamento esistente, (indicato nella planimetrie unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato 1),

unitamento allo scarico dello scolmatore di piena dello stesso sistema di trattamento, nel corpo idrico ricettore Scolo Salione;

- scarico non depurato di Buonacompra, via degli Orologi, (indicato nella planimetrie unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato 2), nel corpo idrico ricettore Condotta Bastardo.

2. Lo scarico della vasca imhoff di Alberone di Cento deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 del punto 7) della delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003, ovvero:

solidi sospesi totali ≤ 80 mg/l

BOD ≤ 40 mg/l

COD ≤ 160 mg/l

azoto ammoniacale ≤ 25 mg/l

grassi e oli animali/vegetali ≤ 20 mg/l.

3. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, per i parametri sopramenzionati, allo scarico della vasca imhoff di Alberone e alle acque in entrata, con una frequenza di campionamento semestrale, i cui certificati dovranno essere tenuti a disposizione degli Enti di controllo.
4. Dovrà essere prevista la periodica e regolare pulizia della fossa imhoff di Alberone con la rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento della vasca imhoff di Alberone.

6. Lo scaricatore di piena, indicato nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante (allegato 1), a servizio della rete fognaria deve essere mantenuto costantemente accessibile per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, deve risultare dimensionato in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nel corpo idrico ricettore, delle acque sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco.
7. Le reti fognarie devono corrispondere a quelle rappresentate nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce "allegati 1 e 2".
8. Entro il 31 dicembre 2021, devono essere realizzati gli interventi previsti nel progetto approvato da ATERSIR.
9. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
10. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte dello scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto, che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
11. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento

dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.

12. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
13. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
14. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
15. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto.
16. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto

proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

La presente autorizzazione scade il 31/12/2021 termine in cui dovrà essere realizzato l'adeguamento della rete fognaria: almeno sei mesi prima di detta scadenza dovrà essere presentata specifica domanda, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/13, relativa al nuovo assetto conseguente all'adeguamento realizzato.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla Ditta HERA SPA e trasmesso in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Cento.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.